



Ministero dell'Interno
DIREZIONE REGIONALE DI PADOVA

CERTIFICATO DI IDENTIFICAZIONE

DIREZIONE REGIONALE DI PADOVA

UFFICIO DI PADOVA

DATI PERSONALI

Nome Gennaro
Data di nascita 11/11/1971
Luogo di nascita PADOVA

IDENTIFICATIVO

00015463
00000000
00069274
4578-00010

0 1 16 1667

Pag. 1 di 10



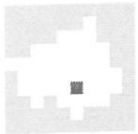
PROVINCIA DI TREVISO

quale la ditta è stata autorizzata fino al 31/05/2018 all'esercizio del suddetto impianto di recupero;

VISTO il D.D.P. n. 577/2013 del 5/11/2013, con il quale alla ditta ROMETALLI S.R.L (p.i. e c.f. 04492050267) sono state autorizzate alcune modifiche gestionali all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di via Marco Polo, 34, in comune di San Fior;

VISTO il D.D.P. n. 19/2014 del 17/10/2014 con il quale è stata decretata l'esclusione dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'allora vigente art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06, del "Progetto di modifica sostanziale di impianto di recupero rifiuti non pericolosi" a San Fior (TV) presentato dalla ditta con note del 04.07.2014, assunte ai prot. prov. n.ri 70291-70564;

VISTO il D.D.P. n. 162/2016 del 6/05/2016 con il quale sono state approvate alcune modifiche gestionali costituite dall'aumento della capacità di stoccaggio istantaneo, dall'aumento del trattamento giornaliero e annuo dei rifiuti e dall'integrazione di alcune tipologie di rifiuto nonché approvato il progetto di implementazione del sistema di depurazione delle acque;



PROVINCIA DI TREVISO

VISTA la nota del 24/08/2017 prot. 72228 con la quale questa Amministrazione dà atto che con D.D.P. n. 162/2016 è stato approvato il progetto di implementazione del depuratore sebbene non fosse chiaramente esplicitato nel provvedimento;

RILEVATO che con medesima nota si ricorda alla ditta che l'avvio dell'impianto modificato deve essere preceduto dalla trasmissione del certificato di regolare esecuzione delle opere;

PRESO ATTO che, dalla documentazione agli atti, non risulta che le modifiche al sistema di depurazione delle acque siano state realizzate;

RITENUTO, pertanto, di ribadire anche nel presente provvedimento che l'avvio dell'impianto di depurazione modificato secondo il progetto deve essere preceduta dall'invio del certificato di regolare esecuzione delle opere;

VISTA la nota del SUAP N.0449 2050267-06102015-1604 - SUAP 6270 - 04492050267 ROMETALLI S.R.L. prot. N.1604 del 7/10/2015, assunta al prot. n. 92717 del 03/11/2017, con la quale la ditta ROMETALLI S.R.L. ha chiesto una modifica dell'autorizzazione;

VISTA la nota n. 96634 del 17/11/2017 con cui questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7-



PROVINCIA DI TREVISO

8 della L.241/90, per rinnovo autorizzazione;

VISTA l'iscrizione della ditta al n. I00000292 del

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE;

VISTI i certificati di cui ai regolamenti UE

333/2011 e 715/2013 con validità, rispettivamente,

sino al 12/10/2020 e al 9/10/2020;

VISTA la certificazione ISO 14001:2015 n. EMS-

4936/S con scadenza 09/03/2019;

VISTA la D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014 in materia di

garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti

garanzie finanziarie;

a) polizza RC Inquinamento n. 283620230 del

20/03/2012 rilasciata da ASSICURAZIONI GENERALI

S.P.A. con scadenza 31/05/2018, massimale

assicurato Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00);

b) polizza fideiussoria della soc. COFACE

ASSICURAZIONI S.p.a. n. 1790127 con scadenza

31/05/2020 per Euro 40.000,00 (Euro

quarantamila/00);

VISTI il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs.

n. 100/11;

VISTO il D.Lgs. 49/2014 relativo alla disciplina

dei RAEE;

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti di



PROVINCIA DI TREVISO



questa Amministrazione, il sistema per la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia in esercizio non prevede scarichi diretti in corpi recettori, bensì lo smaltimento delle stesse in un sistema a circuito chiuso dato da un bacino di fito-evapo-traspirazione a tenuta;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dal sistema per la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento della superficie scoperta impermeabilizzata destinata a deposito e lavorazione dei rifiuti dello stabilimento potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciarsi su istanza della ditta;

RITENUTO di autorizzare lo scarico delle acque di seconda pioggia sul suolo mediante sub-irrigazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico

della ditta, mediante le metodiche di cui alle
norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;

VISTO l'art. 39 delle NTA del PTA 2009;

RITENUTO il sistema di raccolta, trattamento e
scarico delle acque meteoriche derivanti
dall'impianto, conforme alle prescrizioni previste
dall'art. 39 del PTA/ 2009;

VISTA l'istruttoria condotta dall'ufficio
dell'Unità Operativa Gestione Rifiuti e Bonifiche;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 3/2000, la L.R.
33/1985, e il PTA/2009;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, la
completezza dell'istruttoria condotta ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento
Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta ROMETALLI S.R.L. (p.i. e c.f.
04492050267), con sede dell'impianto in comune di
San Fior, via Marco Polo 34, è autorizzata, ai
sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fino al
31/05/2028, all'esercizio dell'impianto di recupero
di rifiuti speciali, catastalmente censito al
foglio 10, mappali n. 1357, 1371 e 1377 del comune



di San Fior, nonché all'esercizio del sistema di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali e allo scarico dello stesso sul suolo.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) autorizzazione all'attività di recupero dei rifiuti alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE B;

b) autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia provenienti dall'impianto di depurazione con recapito sul suolo tramite subirrigazione, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE C;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con fiamma ossipropanica effettuate in ambiente non confinato alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE D.

ART. 3 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;



b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Scarichi idrici;

d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera.

ART. 4 - L'avvio dell'impianto di depurazione modificato, secondo quanto autorizzato con D.D.P. n. 162/2016, deve essere preceduto dalla trasmissione a questa Amministrazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

ART. 5 - Entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve produrre una nuova polizza fidejussoria o una appendice di recepimento del presente provvedimento, adeguando le date di scadenza e di validità. L'esercizio dell'impianto secondo quanto disposto dal presente provvedimento è subordinato alla presenza di polizze fidejussorie valide.

ART. 6 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 7 - Alla scadenza della vigente certificazione UNI-EN ISO 14.001, la ditta deve trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione copia del rinnovo; in caso di mancato rinnovo, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente



PROVINCIA DI TREVISO

Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente, entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 10 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'auto dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.



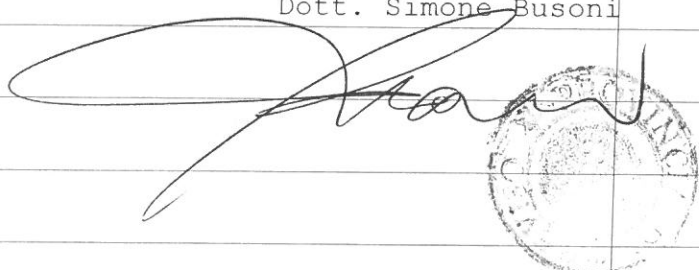
ART. 11 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 13 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di San Fior, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



**Allegato Tecnico**

Oggetto: Ditta Rometalli S.r.l., via Marco Polo, 34, San Fior. Autorizzazione impiantistica di recupero rifiuti e autorizzazione allo scarico.
D.Lgs. 152/06, L.R. 3/00, L.R. 33/85, PTA/2009.

Atto: T0B24G

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	6
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	7
Altre Prescrizioni.....	8
SEZIONE C. SCARICHI IDRICI.....	10
SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	11
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	12

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.**Identificazione Ditta**

Ragione Sociale Ditta/Ente	Rometalli S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	04492050267
n. REA	TV 354467
Sede Legale	Comune di San Fior via Marco Polo, 34
Sistema di controllo della qualità:	x Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 x Certificazione ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013 x Certificazione ISO 14001

Ubicazione Impianto

Comune	San Fior
Indirizzo	via Marco Polo, 34
Dati Catastali	Foglio 10, mappali n. 1357, 1371 e 1377.
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona D1
Superficie	Superficie complessiva di circa 2775 mq. così divisa: 1. SUPERFICIE SCOPERTA MQ. 1006 pavimentata adibita a parcheggio, viabilità interna e gestione rifiuti; 2. SUPERFICIE SCOPERTA pavimentata non interessata da alcuna attività (zona fronti uffici): 194 mq circa; 3. SUPERFICIE SCOPERTA adibita a verde: 346 mq circa; 4. SUPERFICIE COPERTA adibita a magazzino, uffici, servizi igienici: 1.229 mq circa

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE CER DIVERSI		R12
2	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/recupero metalli	R4
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva di rifiuti per avviare gli stessi ad operazioni di recupero identificate dalle causali da R1 a R12 accorpamento di rifiuti aventi medesimo codice CER ma provenienti da produttori differenti;	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti Conferibili**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA <u>R12b</u>	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI <u>R4</u>	ACCORPAMENTO CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI <u>R12c</u>	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN R13 MONO CODICE IN INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI <u>R12a</u>	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE <u>R13b</u>	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE <u>R13a</u>
020110	Rifiuti metallici	X	X	X	X	X	X
020140	Rifiuti plastici			X	X	X	X
030101	Scarti di corteccia e sughero			X	X	X	X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			X	X	X	X
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati			X	X	X	X
100210	Scaglie di laminazione				X	X	X
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111			X	X	X	X



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI R4	ACCORPAMENTO DI CERCHI DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN R13 MONO CODICE IN INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R13b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R13a
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			X	X	X	X
110501	zinco solido	X	X	X	X	X	X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	X	X	X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	X	X	X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X	X	X
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X			X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente al lamierino e lamierone a merceologia metallica ferrosa e non ferrosa)	X	X	X	X	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X		X	X	X	X
150102	Imballaggi in plastica			X	X	X	X
150103	Imballaggi in legno			X	X	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi (recupero della sola frazione metallica)	X	X	X	X	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti (recupero della	X		X	X	X	X



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE E VOLUMETRICA <u>R12b</u>	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI <u>R4</u>	ACCORPAMENTO DI CERCHI DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI <u>R12c</u>	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN R13 MONO CODICE IN INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI <u>R12a</u>	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE <u>R13b</u>	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE <u>R13a</u>
	sola frazione metallica)						
150107	imballaggi in vetro	X		X	X	X	X
160103	pneumatici				X	X	X
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose				X	X	X
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
160119	plastica	X		X	X	X	X
160120	vetro			X	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X		X	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (R4 limitato alla parte metallica)	X	X	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (R4 limitato alla parte metallica)	X	X	X	X	X	X
160801	Catalizzatori esauriti da cracking argento, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)				X	X	X
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)				X	X	X
170101	cemento			X	X	X	X
170102	mattoni			X	X	X	X
170103	mattonelle			X	X	X	X



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI AL RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA R12b	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI R4	ACCORPAMENTO DI CERCHI DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI R12c	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE DI FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN MONO CODICE IN INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI R12a	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE R13b	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORE R13a
170107	miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			X	X	X	X
170201	legno			X	X	X	X
170202	vetro			X	X	X	X
170203	plastica			X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X	X
170402	alluminio	X	X	X	X	X	X
170403	piombo	X	X	X	X	X	X
170404	zinco	X	X	X	X	X	X
170405	ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
170406	stagno	X	X	X	X	X	X
170407	Metalli misti	X	X	X	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X	X	X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170106			X	X	X	X
170904	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da 170901, 170902 e 170903			X	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
191201	carta e cartone			X	X	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
191204	plastica e gomma			X	X	X	X
191205	vetro			X	X	X	X



CODICE CER	DESCRIZIONI PRESCRIZIONI	ATTIVITA' DI RECUPERO R12 - R4 RIENTRANTE NELLE 300 t./giorno e 75.000 t./anno		MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO			
		SELEZIONE E CERNITA RIDUZIONE E VOLUMETRICA <u>R12b</u>	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI <u>R4</u>	ACCORPAMENTO DI CER DIFFERENTI DI MEDESIMA MERCEOLOGIA ANCHE DA PRODUTTORI DIVERSI <u>R12c</u>	ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE ESEGUITA SU RIFIUTI IN R13 MONO CODICE IN INGRESSO DA UNO O PIU' PRODUTTORI <u>R12a</u>	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE <u>R13b</u>	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI MONO CODICE E PRODUTTORI <u>R13a</u>
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			X	X	X	
200101	carta e cartone			X	X	X	
200102	Vetro			X	X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (R4 limitato alla parte metallica)			X	X	X	X
200139	plastica			X	X	X	X
200140	metallo	X	X	X	X	X	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 600 t di cui;

- 350 t di rifiuti riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie 3.1, 3.2, dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 ricompresi nella tipologia 6.3. dell'allegato A della D.G.R.V. 2721/2014: 100210, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 191202, 191203, 200140;

- 10 t di rifiuti riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie, 7, dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 ricompresi nella tipologia 6.3. dell'allegato A della D.G.R.V. 2721/2014: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904

- 5 t di rifiuti riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie, 7, dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 con CER diverso da 17XXXX ricompresi nella tipologia 6.2. dell'allegato A della D.G.R.V. 2721/2014: 101311, 160801, 160804;

- 135 t di rifiuti riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie, 1.1, 2.1, 6.2, 9.1 e 9.2, dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 ricompresi nella tipologia 6.3: 020104, 030101, 030105, 101112, 120105, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150107, 160119, 160120, 170201, 170202, 170203, 191201, 191205, 191207, 200101, 200102, 200138, 200139;



100 t . di rifiuti riconducibili ai codici CER: 020110, 030308, 160103, 160106, 160118, 160122, 160214, 160216, 170411, 200136.

- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 20.000 t;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 131 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
 - a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
 - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto per avviare gli stessi ad operazioni di recupero identificate dalle causali da R1 a R12 accorpamento di rifiuti aventi medesimo codice CER ma provenienti da produttori differenti;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
 - c.2) operazioni di unione di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero; sono consentite esclusivamente le seguenti due frazioni merceologiche omogenee: rifiuti metallici ferrosi, rifiuti metallici non ferrosi;
 - d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita selezione e cernita;
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
6. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;
7. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
 - a) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
 - b) i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
 - c) i prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013;

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.



Altre Prescrizioni

8. Non possono essere ritirati rifiuti con CER 200136 costituiti da apparecchiature contenenti CFC;
9. I rifiuti derivanti dal disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiti da cavi dovrà essere codificato con CER 160216 riportando oltre alla descrizione prevista dalla norma la descrizione merceologica (motorini, cavi ecc.);
10. dal 14/08/2018, salvo proroghe/modifiche normative, i RAEE trattati in linea 1 non ricadranno più all'interno del D.lgs. 49/2014;
11. Il conferimento nell'impianto di rifiuti classificati con codice generico xx.yy.99 è subordinato all'annotazione sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, alla voce annotazioni, delle caratteristiche merceologiche;
12. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
 - a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e Dir. 955/2014, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:
 - provenienza: ciclo produttivo,
 - materie prime impiegate,
 - eventuali esiti di autocontrollo,
 - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
13. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
14. Le verifiche tecniche per la cessazione da qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento ovvero da quanto previsto dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2015; le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale



15. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
16. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione UE 18 Dicembre 2014 n. 955, D. Lgs. 152/2006 e mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
 - l'attività di recupero deve essere esercitata in conformità a quanto indicato nella tavola trasmessa in data 17/02/2017, assunta al prot. n. 14564 del 20/02/2017 denominata Tavola 4 datata 30/05/2017.
 - la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione del 06/10/2015 assunta ai prot. n. 95746 del 07/10/2015, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
 - l'unione di CER diversi o l'accorpamento di rifiuti con stesso codice CER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
 - ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione di CER diversi o CER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice CER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici CER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
 - devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il rispetto dei limiti della classificazione



acustica del comune di San Fior, e garantita una costante pulizia dell'area;

- h) i rifiuti di tipo pulverulento devono essere ricevuti in big bag o contenitori chiusi e mantenuti all'interno del big bag o contenitore di origine e devono essere soggetti alle sole procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto all'impianto; su tali rifiuti non deve essere eseguita alcuna lavorazione (neppure la selezione e cernita) e devono essere posti in messa in riserva e riparati dagli eventi meteorologici; nel caso di big bag o contenitori danneggiati, il singolo collo deve essere inserito tal quale in un contenitore integro, adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di polveri;
 - i) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
 - j) In ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a:
 - effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1);
 - incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2).
 - k) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
 - l) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
17. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
18. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.

SEZIONE C. SCARICHI IDRICI

19. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dalla linea di trattamento delle acque di seconda pioggia è autorizzato alle seguenti condizioni:
- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul reflu in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata nelle norme UNIEN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.
I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità competente;
 - d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a



permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

20. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione a servizio dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
21. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento dei piazzali, nonché negli impianti di depurazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
22. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
23. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione con le modifiche prescritte nei punti di cui sopra.
24. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione delle aree di gestione dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
25. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
26. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi devono essere preventivamente autorizzate.
27. I cassoni presenti nell'area antistante l'impianto (area parcheggio e manovra automezzi), devono essere vuoti e puliti, privi cioè di polveri e/o morchie o simili che possono fuoriuscire in caso di un evento meteorico, in alternativa devono essere coperti.
28. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente competente.

SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni generate dalle operazioni di riduzione volumetrica con ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.

Le operazioni di ossitaglio vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali della ditta, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile.

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Busoni



RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite Decisione UE 18 Dicembre 2014 n. 955 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento dei rifiuti, ad esclusione di quelli compresi nel calcolo della fidejussione, e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.